



REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

Art. 1 (Finalità)

1.1 Il presente Regolamento didattico di Ateneo, di seguito denominato 'Regolamento', in attuazione allo Statuto dell'Università telematica non statale eCampus, di seguito denominata 'Università eCampus', e secondo quanto previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, e dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270:

- a. disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio svolti dall'Università eCampus, in conformità con le disposizioni degli articoli 3 e 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270;
- b. definisce i criteri generali per lo svolgimento degli altri corsi di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- c. disciplina gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
- d. definisce i principi generali che le strutture didattiche dell'Università eCampus devono includere nei rispettivi regolamenti;
- e. disciplina le procedure amministrative e gli atti relativi alle carriere degli studenti.

1.1 Costituiscono attuazione del presente Regolamento:

- a. i regolamenti didattici dei corsi di studio;
- b. i regolamenti delle strutture didattiche.

Titolo I - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Capo I - TITOLI E CORSI

Art. 2 - (Titoli)

2.1 L'Università eCampus rilascia i seguenti titoli:

- a. laurea (L);
- b. laurea magistrale (LM).
- c. L'Università eCampus rilascia altresì il diploma di specializzazione (DS), il dottorato di ricerca (DR), e, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, il Master universitario di primo e di secondo livello.

I predetti titoli sono conseguiti al termine dei rispettivi corsi.

2.2 I requisiti di ammissione ai corsi, la loro durata e il conseguimento dei titoli di studio sono disciplinati dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

2.3 L'Università eCampus, sulla base di apposite convenzioni, può rilasciare i titoli di cui al comma 1 del presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.

2.4 Per la realizzazione dei corsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui al comma 1 del presente

articolo, l'Università eCampus può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 3 - (Corsi di studio a distanza dell'Università eCampus – Norme comuni)

3.1 Ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, nel presente Regolamento per 'corsi di studio' si intendono i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i corsi di specializzazione.

3.2 I corsi di studio sono disciplinati in conformità alla normativa vigente, al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, e, per quanto riguarda i corsi di laurea e di laurea magistrale, ai decreti ministeriali concernenti le classi di corsi di studio, di cui all'art. 4, comma 2 dello stesso decreto.

3.3 L'Università eCampus attiva corsi di studio a distanza aventi le caratteristiche elencate all'art. 3 del decreto interministeriale 17 aprile 2003.

3.4 I corsi di studio a distanza dell'Università eCampus prevedono un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico e il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, attraverso il tracciamento del percorso e attraverso frequenti momenti di valutazione e autovalutazione.

3.5 L'organizzazione didattica dei corsi di studio a distanza dell'Università eCampus valorizza al massimo le potenzialità delle tecnologie informatiche e, in particolare, la multimedialità, l'interattività con i materiali didattici, l'interattività umana, la possibilità di personalizzare la sequenzializzazione dei percorsi didattici, l'interoperabilità dei sottosistemi utilizzati e/o generati durante l'utilizzo dei sistemi tecnologici.

3.6 L'organizzazione didattica di ciascun corso di studio dell'Università eCampus consente la massima flessibilità di fruizione dei corsi, permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali conseguibili, sia la diluizione di tali crediti su un ambito pluriennale.

3.7 Il materiale didattico erogato e i servizi offerti dai corsi di studio a distanza dell'Università eCampus sono certificati dalla Commissione didattica permanente, di cui all'art. 4 dello Statuto della stessa Università.

3.8 Il Senato accademico esamina annualmente le proposte di attivazione di nuovi corsi di studio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3.9 Il Senato accademico ha il compito di adeguare l'offerta didattica dell'Università eCampus, procedendo, previo parere del Nucleo di valutazione, alla revisione almeno triennale dell'elenco dei corsi di studio attivati, anche attraverso la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti.

Art. 4 - (Corsi di laurea e di laurea magistrale)

4.1 I corsi di studio di laurea e di laurea magistrale dell'Università eCampus, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili per conseguirli, appartengono a una medesima classe. Le classi sono individuate da decreti ministeriali.

4.2 I titoli di studio rilasciati dall'Università eCampus al termine dei corsi di studio dello stesso livello, e appartenenti alla medesima classe, hanno lo stesso valore legale. Essi sono individuati dalla rispettiva denominazione, oltre che dall'indicazione numerica della classe di appartenenza, e sono corredati dal supplemento al diploma, di cui all'art. 8, comma 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270.

4.3 Tutti gli iscritti ai corsi di laurea afferenti alla medesima classe condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti, prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270.

Art. 5 - (Corsi di specializzazione)

5.1 Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni

richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.

5.2 I corsi di specializzazione possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea, già recepite nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 6 - (Corsi di dottorato di ricerca)

6.1 I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

6.2 L'istituzione da parte dell'Università eCampus dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata e le eventuali convenzioni con enti pubblici e privati, sono disciplinati da apposito regolamento redatto in conformità a quanto stabilito dalla legge 14 dicembre 2021, n. 226.

Art. 7 - (Corsi di master universitari)

7.1 L'Università eCampus può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati, rispettivamente, i master universitari di primo e di secondo livello, di cui all'art. 3, comma 9, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270.

7.2 I corsi di master universitari di primo e di secondo livello sono disciplinati dai relativi regolamenti nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a. specifica finalizzazione a rispondere a domande formative, di cui sia stata rilevata l'esistenza reale; conseguente impostazione dei relativi percorsi formativi a esigenze di flessibilità e di adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro;
- b. durata, di norma, pari a un anno per consentire il conseguimento di almeno 60 crediti.

7.3 I corsi di master universitari possono essere attivati dall'Università eCampus anche in collaborazione con altre università, istituti di formazione o enti esterni pubblici o privati, italiani o stranieri.

Art. 8 - (Corsi finalizzati)

8.1 L'Università eCampus può istituire, ai sensi della normativa vigente, corsi di perfezionamento per laureati e per diplomati universitari, finalizzati a rispondere a esigenze culturali e professionali di approfondimento in determinati settori di studio.

8.2 I corsi di cui al precedente comma sono istituiti, su proposta delle strutture didattiche, con decreto rettorale, secondo le procedure stabilite da apposito Regolamento, approvato con Decreto rettorale, adottato a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università e-Campus, sentito il Senato accademico.

8.3 L'Università eCampus può altresì attivare, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta delle strutture didattiche:

- a. corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
- b. altri corsi, in relazione a specifiche esigenze del contesto economico, sociale e istituzionale in cui opera.

8.4 L'Università eCampus rilascia attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo .

Capo II - STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 9 - (Strutture didattiche)

- 9.1 Sono strutture didattiche dell'Ateneo: i Dipartimenti; i Corsi di Studio e i Consigli di Corso di Studio
- 9.2 I Dipartimenti sono istituiti per settori omogenei, con decreto rettorale, adottato a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università e-Campus, sentito il Senato Accademico.
- 9.3 I Dipartimenti istituiti presso l'Università e-Campus sono:
- a. Dipartimento di Scienze umane e sociali (DiSUS);
 - b. Dipartimento di Scienze teoriche ed applicate (DiSTA).
- 9.4 Nei Dipartimenti che comprendono più Corsi di studio sono costituiti i Consigli di Corso di studio, le cui competenze e il cui funzionamento sono regolati da appositi regolamenti didattici.
- 9.5 Sono organi del Dipartimento:
- a. il Direttore, che lo presiede. Questi è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i professori di ruolo di prima fascia, per un anno, con la procedura di cui all'art. 17, comma 2, dello Statuto di Ateneo, e può essere riconfermato. In caso di assenza di professori di prima fascia disponibili a ricoprire l'incarico il Direttore del Dipartimento è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i professori di ruolo di seconda fascia;
 - b. il Consiglio di Dipartimento, composto da 7 componenti, tra cui il Direttore e i professori di ruolo strutturati di cui all'art. 17.3 dello Statuto di Ateneo. I componenti del Consiglio di Dipartimento sono nominati, con decreto rettorale, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università e-Campus, sentito il Senato Accademico, per un anno accademico e possono essere confermati.
- 9.6 Il Consiglio di Dipartimento assicura il coordinamento e l'armonia degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento, promosse dal Dipartimento medesimo e da tutte le strutture didattiche attivate al suo interno.
- 9.7 Il Consiglio di Dipartimento espleta le proprie funzioni:
- a. sul calendario accademico e sull'eventuale articolazione didattica interna;
 - b. sulla distribuzione temporale dell'impegno didattico dei docenti, in relazione ai corsi di studio che li vedono coinvolti e agli impegni didattici da ciascuno complessivamente assunti in tale quadro;
 - c. sulle proposte di istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio;
 - d. sull'approvazione di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica, proposti dai Consigli di Corsi di Studio.
- 9.8 Il Consiglio di Dipartimento può disporre eventuale delega ai Consigli di Corsi di Studio di funzioni deliberative proprie.
- 9.9 Ciascuna struttura didattica predispone il proprio regolamento interno.

Art. 10 - (Regolamenti didattici e ordinamenti didattici)

- 10.1 I regolamenti delle strutture didattiche attivate nell'Università eCampus sono approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione ed emanati dal Rettore, su proposta dei Consigli interessati o del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di ciascuna struttura didattica superiore interessata e del Senato Accademico
- 10.2 Nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto dell'Università eCampus e dal presente Regolamento, i regolamenti dei Dipartimenti determinano le norme generali cui devono attenersi i regolamenti delle strutture didattiche attivate al loro interno.
- 10.3 I regolamenti didattici dei corsi di studio, quando non ricompresi nei regolamenti delle strutture didattiche, sono approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione ed emanati dal Rettore, su eventuale proposta del Consiglio di Corso di Studio interessato, previo parere del Senato Accademico.
- 10.4 I regolamenti didattici dei corsi di studio dell'Università eCampus specificano gli aspetti organizzativi di tali corsi e, in base alla legislazione vigente e in particolare all'art. 12 del decreto

ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, determinano in particolare:

- a. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- b. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- c. i curricula offerti agli studenti, facendo riferimento all'eventuale possibilità, entro regole prestabilite, di presentare piani di studio individuali;
- d. i requisiti di ammissione al corso e le eventuali attività integrative per consentire l'assolvimento dei debiti formativi;
- e. la tipologia delle forme didattiche degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti, compresa la verifica della conoscenza di una lingua dell'Unione europea oltre all'italiano;
- f. la precisazione eventuale delle attività formative che devono essere state concluse positivamente per poter accedere a un anno successivo di corso;
- g. i limiti della possibilità di iscrizione come studente fuori corso;
- h. le procedure per il riconoscimento di eventuali crediti acquisiti dallo studente in altri percorsi formativi;
- i. le procedure per la preparazione e lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio;
- j. i crediti formativi riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi in altri corsi di studio attivati presso l'Università eCampus, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altri atenei.

10.5 L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, secondo quanto indicato all'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, determina:

- a. la denominazione del corso;
- b. per le lauree e le lauree magistrali, la relativa classe di appartenenza;
- c. gli obiettivi formativi;
- d. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- e. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le attività formative di base e caratterizzanti la classe, a uno o più settori scientifico-disciplinari;
- f. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

10.6 Le determinazioni di cui al comma 5 sono assunte dall'Università eCampus, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

Art. 11 - (Corsi di studio e Consigli di corso di studio)

11.1 Sono corsi di studio i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione. Al termine dei corsi di studio sono rilasciati i titoli di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

11.2 Il corso di studio è retto dal Consiglio di corso di studio che è composto dai docenti responsabili degli insegnamenti obbligatori.

11.3 Il Consiglio di corso di studio è presieduto dal Direttore del corso di studio, nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, tra i docenti dell'Università e-Campus e tra personalità del mondo accademico, ovvero di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica, sentito il Senato Accademico. I Direttori dei Consigli dei corsi di studio durano in carica un anno e possono essere confermati. Il Direttore del corso di studio ha la responsabilità del funzionamento del corso e presenta annualmente al Consiglio di Dipartimento un rapporto sull'andamento del corso.

11.4 Il Consiglio di corso di studio svolge i seguenti compiti:

- a. elabora e sottopone al Consiglio di Dipartimento di appartenenza la proposta di regolamento

- didattico del corso, nonché le modifiche dell'ordinamento didattico del corso;
- b. assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dall'ordinamento;
 - c. provvede al coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione da più di un docente;
 - d. esamina e approva i piani di studio degli studenti;
 - e. esamina e approva le pratiche di trasferimento degli studenti dall'interno dell'Università e-Campus e da altre università italiane e straniere e procede al riconoscimento dei crediti acquisiti;
 - f. provvede al riconoscimento degli studi compiuti all'estero dagli studenti del corso di studio;
 - g. predispone il piano annuale di tutorato;
 - h. esprime pareri sul riconoscimento dei crediti relativi alle attività formative di livello post secondario;
 - i. utilizza i risultati dei questionari di valutazione della didattica e delle altre forme di valutazione, nonché i dati oggettivi relativi alla produttività della didattica, allo scopo di migliorare l'efficacia della didattica e di progettare interventi di recupero e assistenza agli studenti;
 - j. indice almeno una riunione l'anno per la programmazione didattica e almeno una riunione l'anno per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica.

11.5 Il Consiglio di corso di studio prospetta al Consiglio di Dipartimento di appartenenza le esigenze didattiche per le quali si rende necessaria l'attivazione di insegnamenti.

Art. 12 - (Istituzione, attivazione e disattivazione delle strutture didattiche)

12.1 L'istituzione di un nuovo Dipartimento dell'Università eCampus è regolata dalla legislazione vigente e dallo Statuto ed è subordinata all'istituzione di almeno un corso di studio ad esso afferente.

12.2 L'attivazione di una nuova Classe di Laurea triennale o magistrale, tra quelle definite a livello nazionale dalla decretazione ministeriale, è proposta dal Consiglio di Dipartimento o dai Consigli di Corso di Studio (nel caso di Corsi di studio interdipartimentali) ed è subordinata all'attivazione di almeno un corso di studio ad essa afferente, nel rispetto dei Decreti ministeriali.

12.3 L'Università eCampus attiva o disattiva i corsi di studio con apposite deliberazioni, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.25, dal Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 e dalle altre disposizioni in materia.

Art. 13 - (Strutture di ricerca: Istituti e Dipartimenti)

13.1 La costituzione degli Istituti è disposta con Decreto rettorale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato.

13.2 Per la costituzione e il mantenimento degli Istituti sono richiesti almeno otto componenti tra professori e ricercatori dell'Università eCampus.

13.3 Ciascun Istituto afferisce necessariamente ed esclusivamente a un Dipartimento. Ogni professore e ricercatore dell'Università eCampus afferisce a un solo Istituto.

Capo III - INSEGNAMENTI E ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

Art. 14 - (Disciplina del riconoscimento dei crediti formativi universitari)

14.1 I crediti formativi universitari, di seguito denominati crediti, rappresentano l'unità di misura del volume di lavoro di apprendimento richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio. A un credito corrispondono venticinque ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazioni pratiche, di laboratorio, di seminario, di altre attività formative richieste dagli ordinamenti didattici e di impegno personale necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è

determinata, per ciascuna attività formativa, nel Regolamento didattico del Corso di studio e quindi, nel rispetto della normativa vigente, non può essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo.

14.2 I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa vengono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento, dal Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto e dai Regolamenti dei singoli corsi di studio.

14.3 I regolamenti dei corsi di studio possono stabilire il numero di crediti che lo studente deve conseguire in un anno accademico per la prosecuzione del corso di studi nell'anno di corso successivo; in tal caso gli studenti che non conseguano nell'anno accademico il minimo dei crediti fissati per quell'anno, proseguono gli studi in qualità di ripetenti dello stesso anno di corso.

14.4 Gli studenti che, al termine dell'ultimo anno di corso della durata normale del corso di studio non abbiano conseguito tutti i crediti richiesti per il conferimento del titolo di studio, proseguono gli studi iscrivendosi come fuori corso.

14.5 I regolamenti di corso di studio definiscono inoltre i crediti che gli studenti trasferiti da altre università devono conseguire presso l'Università eCampus.

14.6 I regolamenti di corso di studio possono inoltre prevedere i criteri per il riconoscimento da parte dei Consigli di corso di studio:

- a. dei crediti acquisiti dallo studente in attività formative post-secondarie, alla cui progettazione e realizzazione l'Università eCampus abbia concorso, sulla base e nel rispetto dei protocolli di intesa tra l'Università eCampus e gli organismi interessati;
- b. in termini di crediti, le competenze acquisite nei periodi di attività e/o di esperienza lavorative, debitamente certificati o accertati, maturati al di fuori dei percorsi formativi istituzionali.

14.7 I regolamenti didattici, con riferimento a quanto previsto ai commi 3, 5, 6 e 7 del presente articolo, dovranno in ogni caso uniformarsi ai criteri generali eventualmente disposti con regolamento d'Ateneo deliberato dal Senato Accademico, approvato dal Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto Rettorale.

Art. 15 (Insegnamenti e altre attività formative)

15.1 I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti. Le prove di verifica degli insegnamenti articolati in moduli devono accertare il profitto degli studenti in ciascun modulo previsto.

15.2 Gli insegnamenti, di qualsiasi tipologia e durata, possono essere monodisciplinari o integrati (ossia intercattedra), ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più docenti e/o ricercatori, secondo le indicazioni e le norme previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

15.3 Il Consiglio di Corso di studio delibera sulla mutuaione degli insegnamenti fra corsi di studio.

15.4 Oltre agli insegnamenti che terminano con il superamento delle relative prove di esame e per i quali va indicato il riferimento a uno o più settori scientifico-disciplinari o a un ambito disciplinare definito, i regolamenti didattici dei corsi di studio prevedono anche ulteriori attività formative. Per ciascuna di tali tipologie dovranno essere indicati negli ordinamenti didattici i corrispondenti crediti formativi universitari e il tipo di verifica che consente di conseguirli.

15.5 Gli insegnamenti e le altre attività formative possono essere erogati in lingua straniera, secondo quanto previsto dall'ordinamento del corso.

Art. 16 - (Caratterizzazione didattica degli insegnamenti e delle altre attività formative)

16.1 Tutti gli insegnamenti e le altre attività formative si qualificano per un'attenzione all'innovazione didattica e ai processi di apprendimento, tenendo conto delle indicazioni elaborate dal 'Centro ricerche sull'apprendimento' di cui al comma 2 dell'art. 3 dello Statuto dell'Università eCampus, e includono in misure diverse a seconda della tipologia:

- a. l'utilizzo nella connessione in rete delle più adeguate forme di multimedialità in modo che, attraverso un'effettiva integrazione tra diversi media, sia favorita la migliore comprensione dei

contenuti;

- b. un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica e di orario specifico;
- c. l'utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e modularmente organizzati, personalizzabili rispetto alle caratteristiche degli studenti e ai percorsi di erogazione;
- d. il monitoraggio e feedback continuo allo studente del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso momenti di valutazione in itinere e di autovalutazione;
- e. forme di assistenza e tutorato da progettare attraverso criteri di interattività umana e con i materiali;
- f. la creazione di classi virtuali, di momenti di apprendimento cooperativo e di reciprocal teaching, sfruttando le moderne tecnologie, la costituzione di forum e altre modalità di facilitazione;
- g. il collegamento con sistemi di software e banca dati cui lo studente possa accedere autonomamente o in momenti di attività sincrona.

16.2 Fermo restando quanto descritto al comma precedente e la libertà didattica del docente, ciascun corso deve essere progettato nel rispetto delle seguenti linee guida:

- a. in ciascun corso devono essere previste delle attività didattiche riconducibili alla Didattica Erogativa (di seguito DE) per come appresso descritta: erogata sotto forma di audio e di video-lezioni del docente titolare dell'insegnamento, con la possibilità di utilizzare audio e video-lezioni o corsi open di altri Atenei, purché sulla base di accordi specifici con essi;
- b. in ciascun corso devono essere previste delle attività didattiche riconducibili alla Didattica Interattiva (di seguito DI) per come appresso descritta: erogata sotto forma di e-tivity e attività interattive e collaborative (es.: videoconferenza interattiva, compiti, lavori di gruppo, valutazioni formative, ecc.);
- c. le attività di cui alle precedenti due lettere devono soddisfare i seguenti criteri minimi:
 - 1) $DE + DI \geq 360 \text{ min/CFU}$;
 - 2) $DE \geq 60 \text{ min/CFU}$;
 - 3) $DI \geq 60 \text{ min/CFU}$;
- d. ciascun docente dovrà esplicitare nella Scheda del Corso la struttura della progettazione del Corso medesimo in termini di DE e DI;
- e. per il supporto alle attività in autoapprendimento il docente predispone, per ogni lezione progettata, almeno un elaborato testuale (PDF) che comporta un ulteriore impegno dello studente pari a 25h/CFU.

16.3 Fermo restando l'obbligatorietà delle linee guida descritte al comma precedente, l'Ateneo può definire linee guida aggiuntive comunque denominate (ad es. Vademecum, Linee guida d'Ateneo per la produzione dei contenuti didattici, ecc.).

16.4 Fermo restando l'obbligatorietà delle linee guida di cui al precedente comma secondo e delle eventuali linee guida aggiuntive adottate ai sensi del precedente comma, ciascun Corso di Studi può deliberare ulteriori linee guida.

16.5 Ciascun docente ha l'obbligo di adeguare il proprio materiale didattico alle linee guida applicabili entro e non oltre 6 mesi dall'adozione delle medesime.

Art. 17 - (Servizio di orientamento)

17.1 L'Università eCampus organizza attività di orientamento e di informazione sulla propria offerta formativa attraverso il 'Servizio orientamento', costituito all'interno dell'Ateneo e operante sulla base di un piano annualmente definito con i responsabili dei corsi di studio.

17.2 Il 'Servizio orientamento' svolge la propria attività anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.

17.3 Le funzioni di orientamento rientrano nell'attività istituzionale dei docenti.

17.4 L'Università eCampus assicura altresì attività di orientamento rivolte a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro di coloro che hanno conseguito titoli di studio presso l'Ateneo, attraverso il 'Servizio orientamento professionale'.

17.5 Il 'Servizio orientamento professionale' svolge la propria attività in collaborazione con le imprese, gli enti e le istituzioni rappresentativi del mondo del lavoro e delle professioni.

Art. 18 - (Servizio di tutorato)

18.1 L'Università eCampus, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n.341, assicura il servizio di tutorato, inteso come l'insieme delle iniziative volte a orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi.

18.2 Le funzioni tutoriali rientrano nell'attività istituzionale dei docenti e sono disciplinate per ogni corso di studio dal rispettivo Consiglio di corso di studio, che può prevedere il coinvolgimento anche dei tutor didattici alle condizioni previste dal comma 5 dell'art.28 dello Statuto.

Capo IV - ORGANIZZAZIONE DELL'OFFERTA DIDATTICA

Art. 19 (Programmazione della didattica)

19.1 Il Consiglio di Dipartimento, su proposta dei Consigli di Corso di studi, definisce annualmente:

- a. le proposte al Consiglio di Amministrazione di nuovi corsi di studio;
- b. il numero degli insegnamenti attivi per l'anno accademico successivo, sulla base delle indicazioni di bilancio preventivo approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- c. l'assetto didattico degli insegnamenti;
- d. il calendario delle attività accademiche.

Art. 20 - (Calendario accademico)

20.1 Il Calendario accademico è approvato dal Consiglio di Dipartimento e definisce i tempi e le scadenze relativi alle attività didattiche dell'Ateneo, con particolare riferimento alla suddivisione dei periodi di attività di insegnamento e di attività di esame.

20.2 Il Calendario accademico potrà prevedere la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica e quelli dedicati alle prove di esame e ad altre verifiche della preparazione degli studenti, comprese le prove finali; esso potrà altresì prevedere l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri, altre periodicità).

Art. 21 - (Promozione e pubblicità dell'offerta didattica)

21.1 L'Università eCampus promuove, attraverso idonee forme e strumenti, la diffusione delle conoscenze relative all'offerta didattica e ai procedimenti organizzativi.

21.2 Agli studenti è garantito il diritto all'informazione mediante pubblicizzazione tempestiva degli orari delle attività didattiche, delle prove d'esame e degli altri servizi offerti, per favorire lo svolgimento dei corsi di studio e il conseguimento dei relativi titoli nei tempi previsti dagli ordinamenti didattici.

Capo V - COMPITI DIDATTICI DEI DOCENTI E REQUISITI DEI TUTOR

Art. 22 - (Compiti didattici dei docenti)

22.1 Il Consiglio di Dipartimento annualmente, in sede di programmazione della didattica, provvede all'assegnazione ai docenti dei compiti didattici, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato. Per tale assegnazione, il Consiglio di Dipartimento opera sulla base delle proposte avanzate dai Consigli di corso di studio e dai Direttori di Istituto, tenendo conto dell'equa distribuzione del carico didattico.

22.2 Nell'ambito di quanto stabilito dalle norme sullo stato giuridico dei docenti e di quanto previsto dal Consiglio di Dipartimento, ciascun docente è tenuto a:

- a. svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui affidati, informando tempestivamente di eventuali assenze le strutture didattiche competenti;
- b. assicurare la possibilità di un contatto con gli studenti in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari resi pubblici;
- c. partecipare alle commissioni per le valutazioni di profitto e per le prove finali per il conferimento dei titoli di studio;
- d. assicurare la disponibilità a seguire lo svolgimento delle tesi in qualità di Relatore;
- e. compilare il registro delle lezioni e delle altre attività didattiche.

22.3 Il Consiglio di Dipartimento stabilisce altresì gli obblighi dei professori a contratto.

22.4 Gli Organi amministrativi, con appositi regolamenti, possono prevedere incentivi ai docenti attraverso il finanziamento di iniziative finalizzate al miglioramento qualitativo e all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa.

22.5 Tra le iniziative di ordine didattico di cui al precedente comma, sono comprese tutte le attività didattiche formative e integrative che vengono programmate come completamento dell'offerta formativa di base e che vengono svolte dai docenti, dai ricercatori o dai tutor nell'ambito di un orario di lavoro che eccede la quota minima obbligatoria fissata dal Consiglio di Dipartimento. Possono rientrare tra queste le seguenti attività:

- a. attività di orientamento rivolte sia agli studenti di scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari in corso di studi per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
- b. attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;
- c. corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei concorsi pubblici e per la formazione permanente;
- d. corsi per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti di scuola superiore.

Art. 23 - (Requisiti dei tutor didattici)

23.1 I tutor didattici di cui all'art. 28 dello Statuto dell'Università eCampus svolgono:

- a) funzioni di guida e consulenza sia per uno studente singolo sia per un gruppo di studenti, monitorandone in continuità l'apprendimento individuale e complessivo;
- b) in collaborazione e sotto la guida dei docenti interessati, svolgono attività di sostegno alle attività formative in presenza o di orientamento.

23.2 Possono svolgere le funzioni di tutor didattici solo coloro che sono in possesso almeno di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma universitario o laurea conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
- b) laurea o laurea specialistica o laurea magistrale conseguiti secondo gli ordinamenti didattici introdotti dal decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e modificati dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

23.3 Oltre ai requisiti formali (titolo di studio posseduto), per svolgere le funzioni di tutor didattici vengono richiesti anche i seguenti requisiti sostanziali:

- a) competenza nella gestione degli aspetti tecnico-organizzativi della didattica on-line;
- b) competenza metodologica nella gestione dei processi cognitivi e motivazionali dell'apprendimento;
- c) competenza disciplinare in più settori scientifici previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio nei quali vengono impegnati.

23.4 Il compito di accertare l'esistenza dei requisiti richiesti ai tutor didattici e di procedere alla loro selezione spetta alla Commissione didattica permanente, di cui all'art.4 dello Statuto dell'Università e-Campus.

23.5 Le attività di cui al primo comma del presente articolo, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento Didattico, possono essere svolte anche dal personale docente.

23.6 L'Università e-Campus organizza corsi di formazione per tutor didattici con la collaborazione del 'Centro ricerche sull'apprendimento', di cui al comma 2 dell'art.4 dello Statuto della Università e-Campus e del 'Centro servizi e-learning', di cui al comma 3 dell'art. 28 dello stesso Statuto.

Capo VI - VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ATENEO

Art. 24 - (Valutazione complessiva)

24.1 I risultati complessivi e il livello qualitativo delle attività svolte dall'Ateneo sono oggetto di periodica analisi da parte del Nucleo di valutazione di Ateneo, anche attraverso il ricorso a esperti esterni.

24.2 Gli elementi informativi riguardanti la valutazione delle attività svolte dall'Ateneo sono forniti al Nucleo di valutazione di Ateneo dai Consigli di Dipartimento per le attività riguardanti la valutazione della didattica e della ricerca e dal Consiglio di Amministrazione per le attività concernenti la valutazione della gestione e dei servizi amministrativi.

24.3 I risultati complessivi delle attività di valutazione sono sottoposti, per gli interventi conseguenti, ai Consigli di Dipartimento e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 - (Commissioni paritetiche Docenti-Studenti)

25.1 Presso ogni Dipartimento è istituita una Commissione paritetica Docenti-Studenti o un organismo equivalente, quale osservatorio permanente sulle attività didattiche.

25.2 La Commissione è presieduta dal Presidente o suo delegato ed è composta da docenti e studenti in egual numero. La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a. effettua valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività didattica, anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti;
- b. propone al Consiglio di Dipartimento iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
- c. valuta la coerenza fra i crediti formativi universitari assegnati alle diverse attività formative e gli specifici obiettivi del corso di studio;
- d. esprime pareri sui regolamenti didattici di corsi di studio in prima applicazione.

Capo VII - VALUTAZIONE DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI

Art. 26 - (Requisiti di ammissione ai corsi di studio e modalità di accertamento)

26.1 I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi di studio e le modalità di riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalla normativa nazionale in materia.

26.2 I regolamenti didattici dei corsi di studio definiscono i requisiti per l'accesso ai rispettivi corsi.

26.3 I regolamenti didattici dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale definiscono procedure e modalità di valutazione delle conoscenze iniziali, in determinate aree disciplinari, degli studenti iscritti.

26.4 Utilizzando i risultati delle valutazioni di cui al precedente comma, ai soli fini dell'accesso ai corsi di laurea, possono venire assegnati agli studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi (da assolvere comunque entro il primo anno del corso di studi). Per l'assolvimento di tali obblighi vengono offerte apposite attività didattiche e di tutorato, indicando le modalità di eventuali prove di verifica

degli obblighi.

26.5 Allo scopo di favorire l'assolvimento del debito formativo dello studente possono essere organizzate attività formative propedeutiche. Tali attività possono essere svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato accademico.

26.6 I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale determinano specifici criteri di accesso che prevedono il possesso di requisiti curriculari, l'adeguatezza della personale preparazione e le relative modalità di verifica. Eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU devono essere effettuate prima della verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

26.7 Con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, con Regolamento deliberato dal Senato Accademico, approvato dal Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto Rettorale, possono essere indicati i principi generali cui si dovranno attenere i Regolamenti Didattici.

Art. 27 - (Esami e altre verifiche del profitto)

27.1 Gli esami e le altre verifiche di profitto sono organizzati nel rispetto dell'autonomia didattica dell'Ateneo e della libertà di insegnamento.

27.2 Le procedure di svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto e le modalità di valutazione del profitto individuale dello studente sono definite, in via generale, dal Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto, nonché, per gli aspetti da quest'ultimo non disciplinati, dai regolamenti didattici dei Corsi di Studio, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

27.3 Gli esami e le altre verifiche di profitto devono accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini dell'acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle varie attività formative.

27.4 Gli accertamenti possono dare luogo a votazioni espresse in trentesimi (esami di profitto) o a un giudizio di approvazione o riprovazione (prove di idoneità). Tali accertamenti sono sempre individuali.

27.5 Per le attività per le quali non è prevista valutazione (ad esempio stage e tirocinio) è sufficiente la certificazione del responsabile dell'attività.

27.6 Gli esami di profitto possono svolgersi in forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni.

27.7 Ciascun insegnamento potrà prevedere prove di verifica in itinere. Gli esiti delle prove in itinere, eventualmente integrati da una verifica finale (scritta e/o orale), costituiscono elementi di valutazione ai fini del superamento dell'esame di profitto e della relativa acquisizione dei crediti.

27.8 Gli esami di profitto e le verifiche in itinere orali sono pubblici. Per le altre modalità di svolgimento, anche in via telematica, il Dipartimento assicura adeguate forme di pubblicità.

27.9 Le sessioni di esame devono essere svolte (di norma) in periodi distinti dai periodi di lezione. Il calendario delle prove finali deve prevedere appelli opportunamente distribuiti nel corso dell'anno, secondo il rispetto della normativa e delle esigenze didattiche.

27.10 Il calendario d'esami, firmato dal Rettore, dovrà essere disponibile agli studenti con un congruo anticipo e dovrà essere scrupolosamente rispettato, salvo deroghe per ragioni gravi autorizzate dal Rettore medesimo.

27.11 Le commissioni giudicatrici degli esami sono nominate dal Rettore o da un suo delegato; sono composte da almeno due membri, compreso il Presidente, e presiedute dal docente responsabile dell'insegnamento. Quando il carico didattico lo richieda, le commissioni possono articolarsi in sottocommissioni; il Presidente della commissione giudicatrice è responsabile dell'operato delle sottocommissioni.

27.12 Le valutazioni delle commissioni giudicatrici vengono riportate sul registro ufficiale e sul libretto personale dello studente. Inoltre un sistema informatizzato di monitoraggio del percorso dello studente registrerà queste valutazioni all'interno di un portfolio individuale in cui solo ed esclusivamente il docente titolare e lo studente interessato potranno seguire in continuazione i progressi del percorso di apprendimento.

27.13 In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa, ivi compreso il versamento dei diritti di segreteria laddove dovuti, potrà sostenere gli esami relativi al proprio anno

di corso, nonché quelli relativi agli anni precedenti, purché abbia soddisfatto i requisiti richiesti, sia in relazione alle attività necessarie per quello specifico corso, sia in relazione alle propedeuticità eventualmente previste dal regolamento didattico.

27.14 Le modalità di verifica delle conoscenze linguistiche e informatiche sono disciplinate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e possono anche essere rappresentate da certificazioni rilasciate da strutture accreditate esterne all'Ateneo.

Art. 28 - (Prova finale e conseguimento del titolo)

28.1 Il titolo è conferito a seguito di prova finale. I regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo:

- a. le modalità della prova finale;
- b. le modalità della valutazione conclusiva, che deve tener conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e del lavoro finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.

28.2 Per il conseguimento della laurea magistrale è prevista la presentazione e discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. I Membri della Commissione di Laurea e i candidati laureandi saranno presenti presso una delle Sedi dell'Università e, durante lo svolgimento della Seduta di Laurea, si potranno avvalere, a fini meramente strumentali, anche di mezzi informatici, laddove l'ubicazione dei soggetti interessi più Sedi universitarie. In ogni caso il candidato e almeno un membro della Commissione dovranno essere presenti nella medesima Sede.

28.3 Per accedere alla prova finale, lo studente che è in regola con il pagamento delle tasse e delle rette e che ha acquisito il numero di crediti previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi, deve presentare domanda al Rettore entro le scadenze previste.

28.4 La votazione conclusiva è espressa in centodecimi, qualunque sia il numero dei componenti la commissione di valutazione della prova finale. Qualora il voto finale sia centodieci, può essere concessa all'unanimità la lode. La prova finale si intende superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a sessantasei/centodecimi.

28.5 Le commissioni delle prove finali sono nominate dal Rettore o, su sua delega, dai responsabili delle strutture didattiche e sono presiedute da un professore di ruolo. Tali commissioni sono costituite da professori, ricercatori ed esperti cultori delle discipline oggetto del lavoro finale o della tesi e delle altre attività formative previste dal curriculum degli studi. Il numero dei commissari non può essere inferiore a tre per la laurea e a quattro per la laurea magistrale.

Titolo II - DISCIPLINA DEGLI ATTI DI CARRIERA SCOLASTICA

Capo I - NORME GENERALI

Art. 29 - (Ambito di applicazione)

29.1 Le disposizioni del presente titolo si applicano a:

- a. gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale;
- b. gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca, per quanto compatibili con le disposizioni speciali previste per tali corsi;
- c. gli studenti iscritti ad altri tipi di corsi menzionati agli articoli 7 e 8 del presente Regolamento, ove non contrastino con le disposizioni contenute negli atti istitutivi dei corsi stessi.

Art. 30 - (Qualifica di studente)

30.1 La qualifica di studente si ottiene con l'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di master, di specializzazione, di dottorato di ricerca.

30.2 Sono equiparati agli studenti coloro che ottengano l'iscrizione ai corsi menzionati agli articoli 7, 8 e 47 del presente Regolamento.

Art. 31 - (Retta di iscrizione e retta universitaria)

31.1 Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, stabilisce per ciascun corso l'entità della tassa di iscrizione, della retta universitaria, dei diritti di segreteria e delle spese accessorie, nonché i criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale dalla tassa di iscrizione e/o dalle rette.

Art. 32 (Sospensione degli studi)

32.1. Esclusivamente in presenza delle circostanze previste nel presente articolo, e salvo non sia diversamente previsto da norme di legge per casi specifici, lo studente ha facoltà di presentare istanza al Rettore per chiedere una sospensione della propria iscrizione per un periodo pari a 12 mesi solari.

32.2. Costituiscono circostanze che, supportate da adeguata e congrua certificazione, consentono la richiesta di sospensione di cui al comma precedente esclusivamente:

- a) comprovati motivi sanitari dello studente costituiti da certificata impossibilità di affrontare l'impegno di studio per periodi superiori ai 60 giorni;
- b) iscrizione a master universitari di primo o secondo livello;
- c) iscrizione a dottorati di ricerca.

32.3. A far tempo dall'accettazione dell'istanza di cui al primo comma e per i 12 mesi solari successivi, lo studente sospeso non può svolgere alcun atto di carriera, non può sostenere esami di profitto né l'esame finale; esclusivamente con riferimento alla lettera c) del precedente comma secondo, al termine del periodo di sospensione lo studente, se continuano a ricorrerne i requisiti, può rinnovare la richiesta di sospensione per ulteriori 12 mesi e così via fino a un massimo di 36 mesi.

La cessazione del periodo di sospensione avviene automaticamente, nessuna comunicazione verrà effettuata dall'Università.

32.4. Durante il periodo di sospensione lo studente mantiene la medesima posizione amministrativa posseduta al momento dell'accettazione dell'istanza di sospensione e non è tenuto al pagamento della Retta Annuale, delle Tasse Annuali Regionali e dei diritti di segreteria relativi all'anno di sospensione.

32.5. Lo studente sospeso ha la facoltà di rinunciare agli studi con le medesime modalità e tempistiche indicate all'articolo 15; dal punto di vista amministrativo e con particolare riferimento alle Rette Annuali e Tasse Annuali Regionali, lo studente, che rinuncia alla sospensione concessa e che pertanto intenda svolgere atti di carriera prima dell'integrale decorso dei 12 mesi di sospensione concessa, verrà considerato come se non avesse mai effettuato alcuna sospensione.

Art. 33 - (Borse di studio)

33.1 Ogni anno accademico possono essere bandite borse di studio, destinate agli studenti immatricolati e a coloro che intendano immatricolarsi a uno dei corsi di studio dell'Ateneo. Le disponibilità finanziarie necessarie alla attivazione delle borse possono provenire anche da fondi finalizzati di privati o di enti.

33.2 Le borse di studio sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato accademico. L'assegnazione della borsa di studio avviene sulla base di una graduatoria di idonei, elaborata in base alla verifica delle previste condizioni di merito, nonché economiche e patrimoniali dello studente e del suo nucleo familiare.

Art. 34 (Tutela dei diritti degli studenti)

34.1 È istituito un Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti dell'Università eCampus che è disciplinato da apposito regolamento deliberato dal Senato accademico.

34.2 Gli studenti possono ricorrere all'Ufficio di cui al comma 1 per segnalare disfunzioni, irregolarità, inadempienze nei servizi erogati.

34.3 All'Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti è affidata la garanzia della tutela dei dati personali, mediante l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa relativa alla

riservatezza.

34.4 Sulle istanze concernenti la carriera di studio di qualsiasi studente provvede il Rettore, sentiti i Consigli delle strutture didattiche competenti.

34.5 I provvedimenti rettorali sulle istanze di cui al comma precedente sono definitivi.

Art. 35 (Certificazioni)

35.1 Gli uffici delle Segreterie studenti rilasciano le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti e altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, previa verifica della regolarità del pagamento delle tasse e delle rette universitarie e alle condizioni previste nel Regolamento Studenti.

35.2 Gli uffici delle Segreterie studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime modalità indicate al comma precedente, previo riconoscimento degli esami fino ad allora sostenuti con esito positivo e dei crediti a essi corrispondenti.

Art. 36 (Supplemento al diploma)

36.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, tutti i titoli di studio relativi ai percorsi formativi universitari sono accompagnati da un certificato denominato 'supplemento al diploma'.

36.2 Il supplemento al diploma, in accordo con le modalità disciplinate dai Dipartimenti interessati e con l'approvazione dal Senato accademico, è predisposto secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei e contiene ogni elemento utile a definire le competenze acquisite dallo studente e relative al suo percorso formativo per conseguire il titolo.

Capo II - CARTA DEI SERVIZI, MANIFESTO DEGLI STUDI, CONTRATTO

Art. 37 - (Carta dei servizi)

37.1 Al fine di consentire la più ampia e trasparente informazione sulla propria attività, l'Università e-Campus adotta una Carta dei servizi. In particolare, la Carta dei servizi esplicita i piani di studio, le regole di erogazione e fruizione dei servizi, la metodologia didattica adottata e i livelli di servizio garantiti.

La Carta dovrà:

- a. individuare gli standard tecnologici, la piattaforma, le reti e gli schemi descrittivi utilizzati per descrivere i materiali didattici in rete, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento;
- b. indicare i tempi e le modalità con cui verranno archiviati i tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale;
- c. indicare le modalità di identificazione per la verifica e la certificazione degli esiti formativi.

37.2 La Carta deve essere resa disponibile, oltre che in rete, anche in forma cartacea presso la sede centrale dell'Università eCampus.

Art. 38 - (Manifesto annuale degli studi)

38.1 Il manifesto degli studi dell'Università eCampus è deliberato annualmente dal Senato accademico ed è costituito dall'insieme coordinato dei manifesti di ciascun Dipartimento.

38.2 Il manifesto degli studi indica, per ciascun Dipartimento, i corsi di studio attivati, le modalità di immatricolazione e di iscrizione, l'entità delle tasse e delle rette universitarie, i periodi di inizio e di svolgimento delle attività didattiche e le modalità di fruizione, i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile.

38.3 Con periodicità semestrale sono resi noti i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari in cui i docenti sono disponibili all'interazione con gli studenti, le indicazioni di quanto richiesto

ai fini del proficuo sostenimento degli esami di profitto e per il conseguimento dei titoli di studio, comunicando in tempo utile ogni eventuale variazione delle informazioni fornite in precedenza.

Art. 39 - (Contratto con lo studente)

39.1 L'Università eCampus al momento dell'iscrizione contempla la stipula con lo studente di un contratto di servizio.

39.2 Il contratto con lo studente regola l'adesione ai servizi erogati e contempla inoltre le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale nel caso lo studente iscritto lo richieda. In ogni caso, il contratto deve garantire allo studente il completamento del proprio ciclo formativo con le modalità garantite dalla Carta dei servizi.

Capo III - IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

Art. 40 - (Immatricolazione)

40.1 La domanda di immatricolazione può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno; le procedure di preiscrizione, selezione e di perfezionamento delle immatricolazioni sono stabilite con Regolamento deliberato dal Senato Accademico, approvato dal Consiglio di Amministrazione ed emanato con Regolamento Rettorale.

40.2. L'immatricolazione si intende comunque perfezionata con il pagamento, anche parziale, della tassa di iscrizione, della retta universitaria e delle spese accessorie.

Art. 41 - (Iscrizione agli anni accademici successivi a quello di immatricolazione)

41.1 Con riferimento ai corsi di laurea triennale, magistrale, specialistica e a ciclo unico, nonché per i Master Universitari di durata superiore all'anno, la domanda di immatricolazione comporta l'iscrizione per un numero di anni pari alla durata normale del corso, ovvero degli anni legali residui nel caso di immatricolazione con riconoscimento di CFU in ingresso; con riferimento allo studente che risulti ripetente o fuori corso, l'iscrizione s'intende tacitamente rinnovata di 12 mesi in 12 mesi fino al verificarsi di uno degli eventi indicati al successivo comma; la possibilità di svolgere attività accademiche e di carriera resta comunque subordinata al perfezionamento della propria posizione amministrativa.

41.2 Non vi è il rinnovo tacito previsto dal comma precedente esclusivamente qualora:

- a. lo studente consegua il titolo entro la scadenza dell'anno in corso di svolgimento;
- b. lo studente presenti, con le dovute formalità e nel rispetto dei termini definiti dall'art.55, la Rinuncia agli studi;
- c. lo studente presenti, con le dovute formalità e nel rispetto dei termini definiti dall'art.53, la Richiesta di Trasferimento ad altro Ateneo.

41.3 Il Regolamento Studenti può prevedere particolari agevolazioni per gli studenti che, all'atto del rinnovo automatico di cui al presente articolo, risultino dover sostenere esclusivamente l'esame finale per il conseguimento del titolo.

Art. 42 - (Tesserino universitario)

42.1 Allo studente immatricolato può essere rilasciato un tesserino universitario corredato da fotografia, valido, nei rapporti tra studente e Università eCampus, come documento di riconoscimento all'interno delle sedi – centrali e periferiche – dell'Ateneo.

42.2 Ulteriori norme circa gli usi consentiti dal tesserino possono essere disposte con deliberazioni del Consiglio di Dipartimento rese note annualmente nella Guida dello studente.

Art. 43 (Nullità degli atti accademici compiuti in difetto di immatricolazione)

43.1. Lo studente che non abbia ancora ottenuto l'immatricolazione, ovvero non abbia perfezionato

la propria posizione amministrativa, non può compiere alcun atto di carriera universitaria.
43.2 Gli atti di carriera universitaria compiuti in difetto di quanto previsto al comma precedente sono nulli, pertanto seguirà comunicazione scritta all'interessato.

Capo IV - CASI SPECIALI DI IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI

Art. 44 - (Immatricolazione e iscrizione in base a titolo di studio straniero)

44.1 Nell'ambito dei criteri definiti dai relativi regolamenti didattici in conformità ai criteri generali dettati con Regolamento d'Ateneo deliberato dal Senato Accademico, approvato dal Consiglio di Amministrazione e emanato con Decreto Rettorale, ai fini dell'immatricolazione, i Consigli di corso di studio decidono sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero, qualora non sia già disposto dalla normativa vigente. Nel caso siano riconosciute attività di studio ed esami sostenuti all'estero può essere concessa l'iscrizione con abbreviazione di carriera.

Art. 45 - (Iscrizione a insegnamenti singoli)

45.1 Gli studenti italiani e stranieri non iscritti ai corsi di studio dell'Università eCampus possono seguire insegnamenti singoli e sostenere i relativi esami, ricevendone, in caso di superamento, regolare attestazione comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. Tale previsione si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, sia su iniziativa individuale degli studenti.

45.2 Sono ammessi a seguire insegnamenti singoli anche i titolari di laurea e laurea magistrale, i quali abbiano necessità di frequentare i corsi e superare gli esami di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento del rispettivo titolo, ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a concorsi pubblici o per l'accesso a scuole di specializzazione.

45.3 Sono inoltre ammessi a seguire gli insegnamenti singoli gli studenti che devono soddisfare i requisiti d'accesso per l'iscrizione ai corsi di studio.

45.4 La misura della retta da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti singoli è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Sono dispensati dal versamento gli studenti iscritti presso università con le quali siano in atto specifici accordi o programmi interuniversitari di mobilità che prevedano espressamente l'esenzione dal versamento.

Capo V - TIPOLOGIA DI STUDENTE

Art. 46 - (Studente a tempo pieno)

46.1 Lo studente a tempo pieno si impegna a sostenere per ogni annualità il numero di esami previsto dall'ordinamento didattico di quel corso di studio, con l'obbligo di assolvere a tutti gli impegni connessi al quadro istituzionale delle attività didattiche.

Art. 47 - (Studente a tempo parziale)

47.1 Per particolari e motivate esigenze personali lo studente può chiedere, all'atto dell'immatricolazione, di essere iscritto a un corso di studio con la qualifica di studente a tempo parziale.

47.2 I regolamenti didattici di ogni corso di studio, per i fini di cui all'art.5, comma 6 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, possono prevedere specifiche forme di verifica periodica dei crediti formativi universitari acquisiti dagli studenti a tempo parziale.

47.3 Lo stato di studente a tempo parziale dovrà essere annotato dalla Segreteria studenti sul libretto personale dello studente.

47.4 La condizione di studente a tempo parziale può essere modificata, su motivata richiesta dello studente, dall'anno accademico successivo alla regolarizzazione della sua posizione rispetto alle attività didattiche previste per gli studenti a tempo pieno dal regolamento didattico del corso di studio.

47.5 Lo studente può conservare la qualifica di studente a tempo parziale oltre la durata legale del corso, ottemperando ai relativi obblighi, per un numero di anni accademici stabilito dal regolamento didattico del corso di studio, tenendo conto delle norme in vigore e degli eventuali decreti ministeriali che regolano la materia.

Capo VI - PIANI DI STUDIO

Art. 48 - (Piani di studio ufficiali e piani di studio individuali)

48.1 La presentazione dei piani di studio da parte degli studenti ha luogo con le modalità definite da un apposito regolamento emanato dal Senato Accademico, deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto Rettorale.

48.2 La presentazione e la modifica dei piani di studio individuali avviene per via telematica.

48.3 I Consigli di Dipartimento o i Consigli di Corso di studi approvano i piani di studio individuali. I Regolamenti dei Corsi di Studio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi posti con regolamento di Ateneo, disciplinano i criteri di approvazione dei piani di studio individuali.

Capo VII - MOBILITÀ STUDENTESCA

Art. 49 - (Trasferimenti degli studenti ad altro corso di studio nell'ambito dell'Ateneo)

49.1 Lo studente, con motivata domanda inoltrata al Rettore, può chiedere, in qualunque anno di corso, il trasferimento ad altro corso di studio attivato presso l'Università eCampus. Il trasferimento è autorizzato dal Rettore, previo parere del Consiglio del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi. Tale parere conterrà l'indicazione del riconoscimento della carriera pregressa.

49.2 Nei casi di passaggio a corso di studio che non preveda prove di ammissione e/o non comporti riconoscimenti di carriera, l'ammissione al primo anno è effettuata senza necessità di delibera della struttura didattica. I casi di passaggio a corsi di studio che prevedano prove di ammissione sono disciplinati dai relativi regolamenti di corso di studio.

49.3 I Consigli di Corso di studio deliberano sul riconoscimento, anche parziale, della carriera intrapresa da studenti in altri percorsi formativi dell'Università eCampus, che chiedano, contestualmente all'iscrizione a un determinato corso di studio, il riconoscimento di crediti formativi acquisiti. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti acquisiti e considerati affini al corso di studio prescelto, nei limiti stabiliti dai regolamenti di corso di studio.

Art. 50 - (Trasferimenti degli studenti da altre università)

50.1 I Consigli di Corso di studio deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti da uno studente presso università sia italiane che straniere.

50.2 La durata del corso di studio per lo studente in mobilità può essere abbreviata per effetto del riconoscimento dei crediti già acquisiti, secondo criteri stabiliti dai regolamenti didattici. Il riconoscimento da parte dell'Università eCampus di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato da apposite convenzioni approvate dal Senato accademico; tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei curricula individuali, di attività formative impartite nell'Università eCampus e richieste dagli ordinamenti didattici con attività formative impartite presso altre università italiane o straniere.

50.3 I regolamenti didattici del corso di studio possono subordinare l'accettazione di un trasferimento

a una specifica prova d'ammissione.

50.4 Lo studente iscritto che, ottenuta la sospensione temporanea degli studi, consegua presso un'università straniera un titolo di studio accademico, può chiedere il riconoscimento dello stesso, ai sensi della convenzione di Lisbona.

Art. 51 - (Trasferimento degli studenti presso altre università)

51.1 Lo studente in regola con la propria posizione amministrativa può, previo versamento dei relativi diritti di segreteria, chiedere il trasferimento ad altra Università; la relativa domanda deve essere presentata dal primo giugno al 31 luglio e, previa verifica della piena regolarità della propria posizione amministrativa con integrale versamento delle tasse regionali, rette universitarie e, se dovuta, tassa di ricongiungimento, il relativo nulla osta verrà rilasciato entro il 15 settembre; in caso di mancata piena regolarità della propria posizione amministrativa, il nulla osta viene rilasciato entro i 30 giorni successivi alla piena regolarizzazione della medesima.

51.2. In nessun caso verranno rimborsate le tasse e le rette relative all'anno di corso in via di svolgimento al momento di valida presentazione della domanda di trasferimento.

Art. 52 - (Mobilità internazionale degli studenti)

52.1 Gli studenti di qualsiasi corso di studio possono svolgere parte dei propri studi presso università straniere e istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli di studio congiunti.

52.2 La richiesta dello studente di svolgimento di parte dei propri studi all'estero è sottoposta all'autorizzazione del Consiglio di Corso di studi, che delibera sulla base di criteri generali precedentemente definiti e inclusi nei propri regolamenti, oltre che sulle modalità di riconoscimento degli studi effettuati all'estero.

52.3 Agli esami convalidati è attribuita una valutazione in crediti formativi universitari.

52.4 Le esperienze didattiche acquisite all'estero, per le quali non è stata attribuita una valutazione in crediti, possono essere prese in considerazione in sede di esame finale per il conseguimento del titolo di studio.

52.5 Nella certificazione della carriera universitaria dello studente è fatta menzione delle attività formative compiute all'estero e delle relative modalità di riconoscimento delle stesse.

52.6 Nel periodo di frequenza dei corsi di studio all'estero, lo studente è tenuto al versamento di tasse e rette universitarie, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le due università.

Capo VIII - CESSAZIONE DALLA QUALIFICA DI STUDENTE

Art. 53 - (Rinuncia agli studi)

53.1 Lo studente in regola con la propria posizione amministrativa può, previo versamento dei relativi diritti di segreteria, chiedere la rinuncia agli studi con domanda presentata in forma scritta; la relativa domanda deve essere presentata nel periodo ricompreso tra il 1 giugno e il 31 luglio; la domanda, previa verifica della piena regolarità della propria posizione amministrativa con integrale versamento delle tasse regionali, rette universitarie e, se dovuta, tassa di ricongiungimento, avrà effetto dalla data di presentazione della medesima; in caso di mancata piena regolarità della propria posizione amministrativa, la domanda avrà effetto dal giorno successivo a quello nel quale lo studente avrà provveduto alla piena regolarizzazione della medesima posizione amministrativa.

53.2 Lo studente che abbia rinunciato agli studi, dal giorno in cui, ai sensi del comma precedente, avrà effetto la domanda di rinuncia agli studi, può chiedere certificati relativi alla carriera percorsa e ai crediti acquisiti. Tali certificati devono contenere l'informazione sulla rinuncia effettuata. In caso di ripresa degli studi, i crediti acquisiti sono sottoposti a valutazione di non obsolescenza.

53.3. In nessun caso verranno rimborsate le tasse e le rette relative all'anno di corso in via di svolgimento

al momento di valida presentazione della domanda di rinuncia agli studi.

Titolo III - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 - (Ordinamenti didattici allegati)

54.1 In allegato al Regolamento, di cui fanno parte integrante, sono acclusi gli ordinamenti didattici dei corsi di studio previsti all'art. 3 istituiti nell'Università eCampus. (Allegato B)

Art. 55 - (Approvazione ed emanazione del Regolamento)

55.1. Il presente Regolamento, comprensivo degli allegati, deve essere approvato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previo parere del Consiglio Universitario Nazionale.

55.2. In seguito all'approvazione del Ministro, il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore alla data stabilita nel decreto rettorale medesimo.

Art. 56 - (Modifiche al Regolamento)

56.1. Le modifiche al presente Regolamento che riguardano anche gli ordinamenti didattici devono essere approvate dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previo parere del Consiglio Universitario Nazionale. Le modifiche al Regolamento che non riguardano gli ordinamenti didattici sono deliberate dal Senato accademico. Le modifiche al Regolamento sono emanate con decreto rettorale.

56.2. Le modifiche di cui al comma precedente hanno validità dalla data stabilita nel decreto rettorale di emanazione.

Art. 57 - (Gradualità di attivazione dei corsi di studio)

57.1. I corsi di studio a distanza dell'Università eCampus vengono attivati gradualmente a partire dai corsi di laurea i cui ordinamenti didattici sono stati approvati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, contestualmente al presente Regolamento.

Art. 58 - (Rinvio ad altre norme)

58.1 Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento e non disciplinato dallo Statuto dell'Università eCampus e da altre fonti regolamentari deliberate dal Senato Accademico e approvate dal Consiglio di Amministrazione, trova applicazione la normativa vigente.